

Regolamento
sull'imposta di
soggiorno del comune
di Crans-Montana

Regolamento sull'imposta di soggiorno del comune di Crans-Montana

L'assemblea primaria del comune di Crans-Montana

- visti gli artt. 75, 78 comma 3 e 79 numeri 2 e 9 della Costituzione cantonale;
- visti gli artt. 2, 17, 146 e 147 della legge sui comuni del 5 febbraio 2004;
- vista la legge sul turismo del 9 febbraio 1996;
- vista l'ordinanza relativa alla legge sul turismo del 10 dicembre 2014;
- viste le linee guida della politica locale sul turismo del comune di Crans-Montana, elaborate in collaborazione con gli operatori locali del turismo e adottate dal Consiglio comunale in data

Su proposta del Consiglio comunale, delibera:

CAPITOLO 1: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 Principio e utilizzazione

- ¹ Il comune di Crans-Montana riscuote un'imposta di soggiorno.
- ² I proventi dell'imposta di soggiorno devono essere utilizzati nell'interesse dei soggetti passivi. Essi contribuiscono a finanziare i costi turistici, in particolare la gestione di un servizio di informazione e prenotazione, l'animazione locale, come pure la creazione e gestione di impianti turistici, culturali o sportivi.
- ³ Essi non devono essere utilizzati per la promozione turistica né per finanziare l'ordinaria amministrazione del Comune.

Articolo 2 Soggetti fiscali

- ¹ Sono soggetti all'imposta gli ospiti che trascorrano la notte nel comune di Crans-Montana, senza esservi domiciliati.
- ² Chiunque ospiti persone assoggettate è responsabile di riscuotere l'imposta di soggiorno da questi ultimi e di versare la stessa all'organo di riscossione; diversamente, dovrà rispondere personalmente del pagamento della stessa.

Articolo 3 Esenzione

Sono esentate dall'imposta di soggiorno

- a) Le persone domiciliate sul territorio del comune di Crans-Montana in cui è riscossa l'imposta.
- b) Le persone in visita presso un membro della famiglia. Con "membro della famiglia", si intenderà qualunque persona che sia legato da parentela con i nonni o con il coniuge.
- c) I bambini di età inferiore a 6 anni
- d) Gli allievi, apprendisti e studenti che frequentino gli istituti scolastici riconosciuti e sovvenzionati dallo Stato del Vallese, durante l'anno scolastico.

- e) I pazienti e ospiti delle strutture per anziani, istituti per disabili o a carattere sociale, autorizzati dallo Stato del Vallese.
- f) Le persone che appartengano alle Forze Armate o alla protezione civile, i pompieri e altri servizi analoghi, quando siano in servizio attivo.
- g) Le persone che esercitino un'attività riconosciuta e sovvenzionata dal movimento Jeunesse et Sports.
- h) Le persone domiciliate nei comuni di Lens e di Icogne.
- i) Gli alloggi che si trovino fuori dalla zona edificabile e siano a più di 100 metri da una strada aperta tutto l'anno alla circolazione sono esonerate dall'imposta di soggiorno forfetaria nella misura del 50%.

Articolo 4 Modalità di riscossione

- ¹ L'imposta di soggiorno viene riscossa per pernottamento effettivo.
- ² Se occupano l'immobile personalmente, il proprietario assoggettato (ai sensi dell'articolo 2, comma 2) e chi utilizza la casa di vacanza, come anche il locatario a lungo termine, pagano l'imposta sotto forma di forfait annuale.
- ³ Nel forfait annuale dell'oggetto, sono inclusi tutti i pernottamenti, ivi comprese le locazioni occasionali.

Articolo 5 Ammontare

- ¹L'ammontare dell'imposta di soggiorno per pernottamento viene fissato come segue:
- a) Per gli alberghi e qualsivoglia altra forma di accoglienza strutturata, a condizione che non sia citata specificamente nell'elenco qui di seguito, in Fr. 3.00 la notte.
- b) Per le case di vacanza e altre forme di accoglienza analoghe, in Fr. 3.00, nell'ambito della determinazione del forfait.
- c) Per le baite e i rifugi di montagna in Fr. 1.20 la notte.
- d) Per le scuole internazionali in Fr. 2.10 la notte.
- ² I bambini di età compresa fra 6 e 16 anni pagano la metà dell'importo.

Articolo 6 Forfait annuale

¹Tutte le case di vacanza non locate o locate occasionalmente sono soggette a un'imposta di soggiorno forfetaria che sostituisce l'imposta di soggiorno giornaliera e l'imposta forfetaria precedenti.

² Il forfait viene calcolato sulla base del tasso medio di occupazione (numero di pernottamenti), fissato in 50 pernottamenti, e dell'ammontare dell'imposta di soggiorno, fissato in Fr. 3.00 (art. 5, lettera b), pari a 50 x 3.00 = Fr. 150.00. Esso è dovuto per ogni oggetto e in funzione del numero di unità per nucleo familiare (UPM), ovvero:

- Alloggio fino a 3 locali	equivalente a 2 UPM a Fr. 150.00/UPM	pari a CHF 300
- Alloggio di 3 locali	equivalente a 4 UPM a Fr. 150.00/UPM	pari a CHF 600
- Alloggio di 4 locali	equivalente a 6 UPM a Fr. 150.00/UPM	pari a CHF 900
- Alloggio di 5 locali	equivalente a 8 UPM a Fr. 150.00/UPM	pari a CHF 1200
- Alloggio di 6 locali e oltre	equivalente a 10 UPM a Fr. 150.00/UPM	pari a CHF 1500

Il tasso di occupazione medio è ridotto a 20 giorni per le case di vacanza locate occasionalmente da un proprietario domiciliato.

Per le altre forme di accoglienza che non siano assimilate a casa di vacanze, si prenderà in considerazione soltanto il numero di locali proposti come offerta di sistemazione per le vacanze.

Articolo 7 Pagamento

- ¹ Le imposte di soggiorno dovute dalle imprese alberghiere organizzate devono essere pagate contemporaneamente alla trasmissione del conteggio dei pernottamenti.
- ² Le denunce dei pernottamenti devono essere effettuate all'arrivo dei locatari.
- ³ L'imposta di soggiorno forfetaria è esigibile 30 giorni dopo la notifica della fattura annuale.

Articolo 8 Tassazione d'ufficio

- ¹ Quando il debitore di un'imposta non comunichi gli elementi necessari alla tassazione o non versi l'ammontare dell'imposta entro la scadenza, il consiglio comunale procederà, dopo ingiunzione risultata infruttuosa, a una tassazione d'ufficio. Detta tassazione equivale a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
- ² La tassazione d'ufficio deve rispecchiare il più possibile la situazione reale del debitore tassato d'ufficio.

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 Organo di riscossione

La riscossione delle imposte di soggiorno è effettuata dal comune di Crans-Montana che potrà delegare tale compito. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14 LTour relative alla vigilanza.

Articolo 10 Statistica dei pernottamenti

I proprietari di case di vacanza che concedano occasionalmente in locazione la propria casa di vacanze, annunciano, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, all'organo di riscossione, sulla base di un modulo predisposto da quest'ultimo, il numero di pernottamenti effettivi.

Articolo 11 Rimando

Al presente regolamento si applicano in modo complementare le disposizioni della legge cantonale sul turismo, come anche l'Ordinanza generale sulla legge sul turismo.

Articolo 12 Entrata in vigore

Cosi adottato dall'assemblea prin	naria del comune di Crans-Montana, li
Così omologato dal Consiglio di S	 tato il
Entrata in vigore per il 1° gennaic	o 2018 approvata in occasione della seduta del del Consiglio comunale del comune di Crans-
Montana.	
Il Consiglio municipale	